q 333.9
Au7tr

Austria--Treaties, etc., 1740-1780 (Maria Theresia).

Trattato fra Sua Maestà l'imperatrice regina, e la serenissima repubblica di Venezia sull'uso dell' acque del Tartaro.

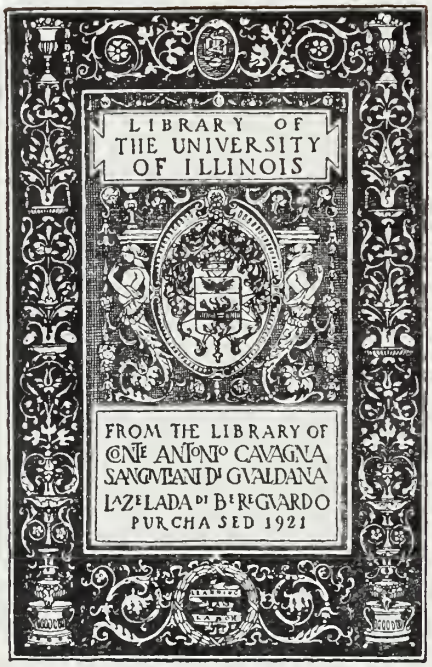

Rare Book and Special
Collections
Library

q333.9
Au7tr

Digitized by the Internet Archive
in 2013

http://archive.org/details/trattatofrasuama00aust

Y-12-8-2

2

TRATTATO

Fra Sua Maestà

L'IMPERATRICE REGINA,

E la Serenissima

REPUBBLICA DI VENEZIA

SULL'USO DELL' ACQUE

DEL TARTARO.

IN BRESCIA

Dalle Stampe di Pietro Pianta, e Giuseppe Pasini.

MDCCLV.

9 3339
9 Au 7tr

TRATTATO
SULL'USO DELL'ACQUE DEL TARTARO
Fra Sua Maestà
L'IMPERATRICE
REGINA,
E la
SERENISS.MA REPUBBLICA
DI VENEZIA.

Opo lo ſtabilimento de' limiti controverſi fra il Ducato di Mantova, e la Provincia di Verona concordemente fiſſati dagli Eccellentiſſimi Signori Commiſſarj Plenipotenziarj col Trattato da' medeſimi ſegnato ſotto il giorno di jeri, ha la ſteſſa Commiſſione aſſunto l'eſame delle controverſie nate intorno l'uſo dell'Acque del Tartaro, e ſuoi Influenti diſtintamente nominati nell'infraſcritta relazione dagl'Ingegneri per ſervigio della navigazione, ed irrigazione a beneficio de' riſpettivi Sudditi, e preſe in conſiderazione le convenzioni antecedenti ſtipulate riſpettivamente negli anni 1548. li 15. Marzo, e 1599. li 16. Novembre cogli atti relativi alle medeſime, ſentiti gl'Intereſſati, e gl' Ingegneri, e riconoſciuta, ove è occorſa, anche la faccia de' luoghi, ha compreſo procedere principalmente le controverſie ſuddette dall'eſſere variato lo ſtato delle coſe, e la quantità dell' acque ſuddette inferiori notabilmente alla quantità conceduta in diverſi tempi a' riſpettivi ſudditi, e portata da' loro Titoli,

CAVAGNA LIBRARY

Quindi per ſtabilire un ſolido, ed equitativo regolamento colla proporzione corriſpondente alle riſpettive ragioni degli Utenti, ed alla poſſibile forza, e fiſica capacità dell' acque ſuddette, ſono venuti il Prefetto Azalini, ed il Matematico Roſſi a formare, d'ordine dell'accennata Commiſſione, un' accurata relazione de' mezzi praticabili per impinguare l' acque ſuddette, impedire l'arbitrarie, o accidentali diverſioni, e così procurare tutto il fondo poſſibile da diſtribuire equitativamente fra gli uſi dell' una, e dell' altra parte, da regiſtrarſi a piedi del preſente Trattato, e ſotto la lettera A unitamente al diſegno del Tartaro, e ſuoi Influenti ſottoſcritto da' detti riſpettivi Ingegneri, e ſegnato da' detti Signori Miniſtri Plenipotenziarj da regiſtrarſi egualmente ſotto la lettera B, e da conſiderarſi entrambi come baſe, e fondamento del Trattato medeſimo.

Approvata dunque da' Signori Miniſtri l'antedetta relazione relativa alla ſuccennata Mappa, ſono unitamente convenuti negl' infraſcritti Articoli.

ARTICOLO

I.

DOvrà dopo la ratifica delle due Corti, e ſotto la direzione degl' Ingegneri ſuddetti, edotti della mente della Commiſſione, farſi effettuare a ſpeſe de' riſpettivi Utenti, eſpreſſi nell' infraſcritta ſpecificazione C, o Comuni, giuſta la pratica fin' ora oſſervata, l' eſcavazione, e dilatazione degli Alvei, Canali, e Colatori, eſpreſſi nella detta relazione, tanto nel Tartaro, che ne' ſuoi Influenti, e farſi tutte l'altre operazioni, che ſono ſtate propoſte da ſuccennati Ingegneri, e che tendono a portare l'acque diſponibili nelle cauſe ſuddette fino alla forza, e quantità neceſſa-

ceſſaria per irrigare ſei milla, e quaranta campi coltivati a riſo. All' iſteſſo fine dovrà riſolutamente provvederſi, che tanto l'acque reſidue de' Fiumi, Canali, e Colatori, come ſopra, proſeguiſcano alle parti inferiori ſenza alcuna diverſione, ma ancora che le ſcolaticcie, ſervito che abbiano agli uſi legittimi, ritornino a ricadere negli Alvei eſpreſſi nei due Trattati, e nella ſuddetta relazione.

II.

SUppoſto queſto ſulla perizia de' Profeſſori ſuddetti, è venuta la Commiſſione in diſtribuire li detti campi ſei mila, e quaranta con oneſto riguardo a' Titoli, e poſſeſsi de' riſpettivi Utenti, ſecondo la ſpecificazione regiſtrata ſotto la lettera C; e come la ragione riſpettivamente diſtribuita aſsicura agli Utenti la quantità degli uſi in eſſa enunciati, dimodo che coll'accennata diſtribuzione godranno del beneficio di avere per l'avvenire aſſicurato per la coltura delle loro Riſare la dote neceſſaria dell'acque; così tanto per il privato loro bene, quanto per i motivi ſuperiori della cauſa Pubblica univerſale, ſono venuti li ſuddetti Signori Miniſtri Plenipotenziarj in dichiarare, e determinare, che li Titoli competenti sì a' Veroneſi, che a' Mantovani s' intendano per ſempre, ed invariabilmente ridotti in via di legge, e regola generale al riſpettivo totale degli uſi eſpreſſi nella mentovata ſpecificazione C per gli Utenti delle due Provincie, ſenza che alcuno poſſa dilatarſi nemmeno per menoma quantità.

III.

AGl' iſteſſi neceſſarj fini ſopraccennati s' intenderanno impegnati egualmente i due Principi di non far al-

cuna nuova conceſsione d'acque derivabili dal Tartaro, e ſuoi Influenti, cioè Tartarello d'Iſola Alta, Graicella, Piganzo, Tartarello d'Iſola della Scala, Tione, e Tartarello di Oſtiglia, compreſa anche la Molinella, in tutta la loro eſtenſione, poichè qualunque conceſsione, come ſuperiore alla forza poſsibile dell'acque medeſime, ancorchè aumentate con i propoſti eſpedienti, ſarebbe inutile, e non ſervirebbe, che a deludere il conceſsionario ſotto la fede pubblica Quindi con tale provvido fine ſi dichiara ſin d'ora nulla qualunque conceſsione foſſe ſurretta in avvenire, oltre le già fatte, e riſultanti dalla più volte nominata ſpecificazione.

Ma come ſarebbe deluſo tutto il ſiſtema, ſe ſi continuaſſe a tollerare agli Utenti l'abuſivo arbitrio uſurpato da tal' uno di eſsi ſin ora di derivare l'acque con bocche ſproporzionate alla loro ragione, così ſeguendo la Commiſsione il provvido ſuggerimento degl' Ingegneri, ha diſpoſto, che dagl'Ingegneri medeſimi ſieno, dopo la ſopravvenienza dell' accennate ratifiche, modulate tutte le bocche sì Veroneſi, che Mantovane, Incilj, Stramazzi, Briglie, e Soglie, ed ogni altro regolatore neceſſario per ottenere il giuſto fine propoſtoſi, compreſe quelle della Molinella, colla giuſta proporzione de' riſpettivi diritti, e che dopo tale modulazione non ſia lecito ad alcun Utente ſotto qualunque preteſto di porvi mai più la mano per alterarle, o anche riſarcirle, ſenza prima farne rapporto al proprio riſpettivo competente Governo, e ſenza il concorſo di entrambi gl' Ingegneri deſtinati *pro tempore* dai due Governi alla ſopraintendenza dell' acque, e che qualunque contravvenzione ſia punita colla perdita della ragione di acqua competente al Contravventore, ed applicabile alla Camera ſuperiore al medeſimo, dovendo eſpreſſamente vietarſi a chi che ſia l' ingerirſi in qual ſi voglia modo nelle ſuccennate acque, quando

do non ſiano perſone eſpreſſamente nominate nelli Trattati, o intereſſati, o incaricati con eſpreſſo comando da' riſpettivi Governi.

I V.

SOtto l' iſteſſa pena, per l'iſteſſo fine, e colle iſteſſe regole dovrà tenerſi il livello dell' acqua neceſſaria per macinare propoſto dagl' Ingegneri per il Molino di ſopra appartenente ſul Tione al Marcheſe Canoſſa, e per il Molino appartenente al Monte della Pietà di Mantova ſulla Molinella, denominato il Molinello, colla ſeria proibizione penale di divertire giammai in altro uſo l'acque di qualunque ſorta inſervienti alla detta macinatura, che doveranno in conſeguenza ſcorrere dopo di eſſa liberamente alle parti inferiori: ed una delle uſciare de' Molini di Gazo dovrà eſſere ſempre levata in bando, a norma di quanto ſuggeriſcono gl' Ingegneri, durante il tempo della irrigazione.

V.

NOn potranno alterarſi dalla preſente ubicazione le Seriole sì Mantovane, che Veroneſi, che prendono acqua dal Tartaro, e ſuoi Influenti ſpiegati nella perizia, e dovranno conſiderarſi, come aſſolutamente vietate, le Roſte, o Stuppe ſpiegate nell' Articolo decimo di detta perizia, ſalva al Marcheſe Cavriani la facoltà di formare a ſue ſpeſe un ſoſtegno nel Cavo nuovo per valerſene a beneficio delle ſue Riſare inferiori, a condizione però che vi mantenga continuamente perſona deſtinata ad aprirlo, allorchè occorra il paſſaggio di qualche Battello, o altro Baſtimento ſopra l' acque di detto Cavo nuovo ad effetto di non interrompere per il ſuo intereſſe privato, il beneſizio pubblico della navigazione, e mancando in tal dili-

genza doverà demolirſi il ſoſtegno, ſenza che abbia più la facoltà di rimetterlo.

V I.

LA Commiſsione trova indiſpenſabile per i detti fini propoſti, che ſi facciano ogni anno, e ne' tempi ricordati dagl' Ingegneri all'Articolo ſettimo, gli ſgarbi, e Tagliamenti, e Graffionamenti dell' erbe lungo il Tartaro, e ſuoi Influenti, ad effetto di rendere libero il corſo dell' acque a beneficio pubblico, e degli Utenti; ma ſiccome l' accennato Fiume, e ſuoi Influenti ſcorrono per il maggior tratto nello ſtato Veroneſe, e conviene all'uniformità, e felicità dell' operazione, che ſia fatta da una ſola mano, e con una ſola direzione da quella parte degl' Intereſſati, ch' è maggiore, e che ha intereſſe tanto nelle derivazioni ſuperiori, quanto nelle inferiori; così li detti Signori Miniſtri Plenipotenziarj hanno accordato, che debba farſi da' ſoli Utenti Veroneſi in tutta la lunghezza del Tartaro, e ſuoi Influenti ſuperiori, eccettuati la Molinella, ed il Tartarello d' Oſtiglia, che ſaranno ſgarbati da' Mantovani, come in paſſato, ed anche queſti ne' modi, e tempi ſpiegati in detta relazione, in guiſa che con effetto ſi ottenga il fine del libero, ed intiero corſo dell' acque, e colla facoltà al Prefetto dell' acque Mantovano di viſitare a ſuo arbitrio li detti ſgarbamenti per il tratto però ſolo intermedio dal Baſtione di S. Michele ſino alli Molini di Gazo, e trovando non eſſere lo ſgarbo ſtato eſeguito nel modo deſcritto nella ſuddetta Perizia, dovrà avviſarne il Prefetto dell' acque Veroneſi, e quando tale Prefetto dentro otto giorni da quello dell'avviſo non abbia fatto por mano a rimediare al diſordine ſcoperto, ſarà lecito al Prefetto Mantovano di far perfezionare lo ſgarbo in detto

trat-

tratto da se medesimo, senza ulteriore ingerenza de' Veronesi per quella volta.

VII.

ANcorchè la Rosta, o sia Stuppa enunciata all'Articolo sesto di detta Perizia, e solita farsi nel luogo denominato la Borghesana, sia di comune interesse degli Utenti, e specialmente del Nob: Basadonna, e Co: Zanardi, con tutto ciò avendo l'esperienza dimostrato, che spesso non s'accordano nel tempo, o nella direzione di detta Rosta, è la Commissione concorsa nel sentimento di detti Ingegneri, che per prevenire l'ulteriori contingibili contestazioni debba, sotto la direzione de' medesimi, farsi invece di detta Rosta temporanea uno stabile sostegno di muro a Pianconi attraverso del Tartaro con due luci da aprirsi, e serrarsi nel tempo degli adacquamenti, a norma del bisogno, ed a proporzione della quantità d'acqua, che in altezza s'appoggerà al detto sostegno da aprirsi in bando finiti gli adacquamenti; e per impedire, che un Interessato possa porvi mano senza l'altro, dovran chiudersi le due luci con due chiavi di diverso artifizio, e quella, che chiuderà la luce destra della corrente verso il Mantovano, doverà restare appresso l'Agente del Nob: Basadonna, o altro Proprietario della Borghesana, e l'altra, che chiuderà la luce sinistra riguardante il Veronese, dovrà custodirsi dall'Agente de' Conti Zanardi, o altro Proprietario di detti suoi beni, e li due Interessati dovranno andare così d'accordo per il tempo d'aprire il sostegno, e di chiuderlo, e per l'uso da farsene, e nascendo fra loro qualche disparere, provvederanno li due Prefetti dell'acque, ed in caso di bisogno li due superiori Governi. Finalmente per prevenire le contestazioni intorno il contributo alla spesa della Fabbrica del

det-

detto ſoſtegno, e ſuoi utenſili, li quali ritarderebbero ſovverchiamente l'opera ſuddetta riconoſciuta neceſſaria alla reciproca quiete, e convenienza sì pubblica, che privata, ſi dichiara, che li due Ingegneri doveranno far fabbricare detto ſoſtegno, e che ſi ſomminiſtrerà a' medeſimi, per queſta volta ſolamente, dalli due riſpettivi Erarj l'aſsiſtenza di mille Fiorini per ogni Erario da erogarſi in detta cauſa, e non baſtando li due milla Fiorini per la ſpeſa occorrente, dovrà il reſiduo ritrarſi per metà dagli Utenti Mantovani, e per l'altra metà da' Veroneſi, e coll' iſteſſa proporzione della metà dovranno gli Utenti ſuddetti concorrere alle ſpeſe della manutenzione nel tratto ſucceſsivo.

VIII.

SI rinnoveranno gli Ordini proibitivi delle Arellate in tutta l' eſtenſione del Tartaro, e ſuoi Influenti nel modo ricordato dagl' Ingegneri all'Articolo nono, e ſe ne eſigerà invariabilmente la puntuale eſecuzione per il grave danno, che detti iſtromenti portano in ogni tempo al libero corſo dell'acque, ed a tall' effetto ſaranno da ambi i Dominj pubblicati gli opportuni Editti comprenſivi sì di queſta, che dell'altre diſpoſizioni ſuddette, colla rinnovazione contemporanea di tutti gli ordini antichi riguardanti il buon regolamento dell' acque, e de' Canali sì irrigatorj, che macinatorj, e degli ſcoli con uniformità di regole, e di maſsime fra l' uno, e l'altro Dominio.

IX.

QUanto alla peſca nel Tartaro, nel tratto, che ſcorre intermedio fra le due Provincie dal Baſtione di S. Michele ſino al Buſatello, eſſendoſi li riſpettivi Intereſ-

tereſſati accordati fra loro per le private loro ragioni colla convenzione ſtipulata ſotto il giorno quattordici del corrente Aprile, e rogata dal Notajo Felice Caſetti, e regiſtrata ſotto la lettera D, ſenza conſequenza per la ſuperiorità Territoriale ſopra detto Fiume, non ha trovata la Commiſsione neceſſaria altra provvidenza, che di approvare la detta convenzione; ben inteſo però, che non poſſa giammai, nè dall' una, nè dall' altra parte peſcarſi, che colle ſemplici Reti, ed Arti.

X.

ESſendo però la materia per ſe medeſima, per le naturali mutazioni de' Fiumi, e per le accidentali alterazioni, che poſſono procurarſi dall'avidità, ed intereſſe de' privati, ſoggetta a pericoloſi cangiamenti, li quali potrebbero porre a repentaglio nel tratto ſucceſsivo l'eſecuzione del provvido ſiſtema, che ſi è diſpoſto; così trovano neceſſario gli anteddetti due Eccellentiſsimi Signori Commiſſarj, che per aſsicurarlo da ogni contingibile alterazione, ſi concerti in ogni anno in Giugno la viſita Generale del Tartaro, e ſuoi Influenti, e delle operazioni ſuddette, da farſi detta viſita dal Conſigliere del Supremo Conſiglio di Giuſtizia di Mantova delegato a' Confini per la parte di S. M., e per l' altra della Sereniſsima Repubblica da un Soggetto di rango corriſpondente da nominarſi all' occaſione delle ratifiche, coll' incarico a tale Commiſsione di viſitare unitamente i luoghi oppportuni si nel Mantovano, che nel Veroneſe compreſi nel diſſegno ſuddetto B, coll'aſsiſtenza de' reſpettivi Prefetti, e di raddrizzare le novità, di rimediare *de bono, & æquo* a quelle, che poteſſero naturalmente ſopravvenire, e di mantenere nella verde oſſervanza il preſente ſiſtema.

Sarà

U. OF ILL. LIB.

XI.

Sarà libero, ed esente da qualunque aggravio, eccettuati i rispettivi Dazj a' sudditi Veneti, il transito di terra per Ponte molino dalla parte Mantovana, come pure a' Mantovani dalla parte opposta del continente Veneto; ed in caso che alcun Ufficiale dell'una, e dell'altra parte arbitrariamente aggravasse i rispettivi sudditi, sarà dall'uno, e dall'altro Governo puntualmente provvisto.

Sarà pure libera a' sudditi dell'uno, e dell'altro Dominio, salvi i Dazj suddetti, la navigazione sul Tartaro, e Tione in ogni loro parte, ed in oltre esente da ogni Dazio, e Carico nel tratto, ove scorrono i detti due Fiumi ne' siti intermedj fra li due Stati. Accadendo, che si trovi in detti Fiumi ne' siti intermedj indicati qualche cadavere sommerso, o accidentalmente, o criminosamente, apparterà la visita, e processo al foro di cui sarà originario, e non connoscendosi, o essendo forestiere, sarà luogo alla prevenzione; come pure sarà permessa all'uno, ed all'altro Dominio l'insecuzione, ed arresto de' Delinquenti proprj sudditi, che si rifuggiassero sull'acque del Tartaro, e Tione in detti siti intermedj.

XII.

Si darà similmente l'incarico al Prefetto Azalini, ed al Matematico Rosi, sopravvenute che sieno le mentovate ratifiche, di mandar ad effetto le succennate disposizioni sotto gli ordini della Commissione, e di formare, perfezionate che sieno, la Mappa di esecuzione nel modo prescritto per li Confini nell'altro Trattato, e di darne reciprocamente quattro esemplari originali per il registro da conservarsi ne' rispettivi Archivj a perpetua memoria,

riser-

riſervandoſi la Commiſſione la facoltà di far aſſiſtere gl' Ingegneri colla pubblica autorità, caſo che incontraſſero oppoſizioni.

XIII.

SI dichiara, che le ſuddette antecedenti Convenzioni degli anni 1548., e 1599. debbono intenderſi rivocate in quanto s'opponeſſero alla preſente Convenzione, e nel reſto rimangano nel loro vigore, e che quanto ſi è convenuto per il principal oggetto di conciliare la pace frà confinanti, e di aſſicurare le pubbliche, e private convenienze, non poſſa aver conſeguenza in pregiudizio delle ragioni Territoriali de' riſpettivi Sovrani.

XIV.

PIacendo a S. M. Imperiale Regia, ed alla Sereniſſima Repubblica di approvare quanto è ſtato conchiuſo ne'ſopraſcritti Articoli, ſarà ratificato il preſente Trattato, e ſi cambieranno le ratifiche nel termine di ſei ſettimane, e più preſto, ſe ſarà poſſibile.

Ed in fede delle predette coſe ſarà firmato dagli Eccellentiſſimi Commiſſarj, e munito del ſigillo delle loro Armi.

Dato in Oſtiglia queſto Giorno 20. Aprile 1752.

L. ✻ S. BELTRAME CRISTIANI. L. ✻ S. PIETRO CORER.

A.

Relazione alla Commiſſione del Prefetto Azalini, e del Matematico Roſſi.

IN obbedienza a' venerati comandi dell'E. E. V.V., co' quali ſiamo incaricati di calcolare a qual numero di Campi, che doveſſero eſſer adacquati, poteſſe baſtare l'acqua del Tartaro, e de' ſuoi Influenti, come pure d'accennare que' provvidi eſpedienti, che rendeſſero più dovizioſo di acqua lo ſteſſo Fiume, e più libero il ſuo corſo, ſiamo paſſati a conſiderare i tre ſtati delle acque del detto Fiume, e de' ſuoi Influenti, cioè lo ſtato di ſoprabbondanza, quello di mediocrità, e quello di ſcarſezza, ed abbiamo oſſervato, che nel ſecondo ſtato, cioe in quello di mediocrità, nelle bocche delle Sariole, che levano acqua dal Tartaro, e ſuoi Influenti, preſe inſieme, entrano quadretti n. 32. once 36., computati ſecondo il metodo volgare, ed ordinario, con cui ſi miſura dai Periti l'acqua, che ſi cava dai Fiumi per adacquamenti, ed irrigazioni.

Si è ritrovato, che queſti quadretti 32. once 36. baſterebbero all'adacquamento di Campi 5520. ridotti a Riſara, ond'è, che i quadretti ſuddetti nella loro attività, ovvero nell'uſo di eſſi, ſparſi, e dilatati ſopra la detta quantità di Campi, equivalerebbero a quadretti 68. once 108., aſſegnando Campi 80. di Valle ad ogni quadretto.

Si è ancora oſſervato, che nel tempo di magrezza del Fiume l'acqua, che nello ſtato di mediocrità ſormontava il piano delle Riſare all'altezza d'once 5., abbaſſandoſi alle once 3 : 6, ſi riduce a quadretti n.° 48 : once 14, e però la quantità corriſpondente, che potrebbe ſomminiſtrare il Fiume alle Riſare per l'adacquamento ſuddetto in altezza d'once 3 : 6. è di quadretti 22. once 82.

La

La defficienza dunque dell' acqua del Fiume nel tempo di magrezza, conſiſterebbe in quadretti 9. once 98. affinchè ſeguiſſe il congruo adacquamento dei ſuddetti Campi 5520. all' altezza d' once 5. corriſpondente allo ſtato di mediocrità delle acque di eſſo Fiume, come di ſopra ſi è detto.

Ma per adacquare Campi 6040. ſi ritrova collo ſteſſo metodo, che l' acqua del Fiume, ch' entra nelle bocche delle Seriole doverebbe eſſere quadretti 35. once 41. Perciò l' acqua del Fiume, che nello ſtato di magrezza ſi ritrovò eſſere quadretti 22. once 82. per poter adacquare Campi 5520. all' altezza d' once 3 : 6. ſi doverebbe accreſcere di quadretti 12. once 103. affinchè poteſſero adacquarſi gli accennati Campi 6040. alla congrua altezza delle 5. once ſuddette.

Perchè però nel tempo di magrezza l'acqua non manchi all' adacquamento di Campi 6040., e per ſupplire ai quadretti 12. once 103.. di cui ſarebbe mancante il Fiume nel ſuddetto tempo, ſi ſono eſcogitati gli eſpedienti, che ſeguono.

I.

SI eſcaverà a buon fondo, e a buone rive il Fiume Tartaro dal Molin Brugnol, diſtretto di Povegliano, fino a' Molini di Gazo, eccettuate però quelle parti di eſſo Tartaro, che interrottamente ſi eſtendono per luoghi Vallivi, in alcuna delle quali dovrà ſolamente allargarſi; come pure dovrà eſſer eſcavato l' alveo del Tartarello d' Iſola alta, dal molino Guerrier, ſino al ſuo sbocco nel Tartaro. Dovrà ſimilmente eſſer eſcavato l' alveo della Graicella, e l' alveo del Piganzo, principiando dal molino della Zera in giù, e tutto il Tartarello d Iſola della Scala, e il Tartarello d' Oſtiglia, e il Fiume Tione dalla Torre ſtorta di Nogarole, ſino alla ſua unione col Tartaro, e i due Du-

gali

gali Frasca, ed Osone. Tutte le dette escavazioni doveranno esser rinnovate di cinque in cinque anni.

II.

NElla sponda sinistra del Piganzo alla Ca dipinta, distretto d'Isola della scala, dovrà esser rifatto il sostegno rovinato, affinchè resti impedita l'acqua di passar ad animare la Pila Padovani, durante il tempo degli adacquamenti, e le scolaticcie della Risara Viola, ed il resto dell'acqua del Cavo, dopo avere servito alle Risare Poeta, Valmarana, ed altre superiori, saranno per il Canal della Pila Montanari scaricate liberamente, e immediatamente nel Tartaro.

III.

SAranno escavate le Fontane originarie del Lago di Vacaldo, e si rimonderà esso Lago alla lunga nel mezzo per renderlo più abbondante di acque; e sarà provveduto, che le sue acque alzandosi di livello, non trapassino per gli argini, e non entrino ad impinguare le due Seriole della Comunità di Vigasio, e de' Conti Nogarola, ma col mezzo d'un regolatore, o stramazzo, si scarichino liberamente, e contiuuamente nella Graicella, in modo però, che non si rendano troppo basse le acque del detto Lago, e non sieno minorate, e assorbite quelle, che scorrono nelle due dette Seriole dai filtramenti degli Argini delle medesime.

IV.

LE bocche tutte delle Seriole, che prendono acqua dal Tartaro, e dal suo Influente Piganzo, ambidue tutti

ti Veroneſi, dal Tione nella maggior parte anch'eſſo Veroneſe, Molinella tutta Mantovana, anch'eſſa conſiderata per Influente, per li caſi, e tempi, che anco queſta influiſce nel Tartaro, ſaranno laſciate ne' riſpettivi ſiti, dove al preſente ſi ritrovano, ed una delle Uſciare dei Mulini di Gazo dovrà eſſere ſempre levata in bando, durante il tempo degli adacquamenti.

V.

SArà fiſſata la quantità de' Campi ad ogni Riſara da adacquarſi, sì Veroneſe, che Mantovana, che prenda acqua dal Tartaro, e dai detti ſuoi Influenti, e ſarà proibito, che altre Riſare ſi facciano di nuovo colle dette acque del Tartaro, e de' ſuoi Influenti, come ſopra, modulando a proporzione della quantità de' Campi quelle bocche sì Veroneſi, che Mantovane, ch' aveſſero a modularſi.

VI.

IN luogo della Roſta, o Stuppa ſolita farſi tutti gli anni alla Borgheſana nel tempo degli adacquamenti, ſarà fatto un ſoſtegno di muro a pianconi attraverſo al Tartaro, con due luci da aprirſi, e ſerrarſi nel tempo degli adacquamenti a norma del biſogno, finito il qual tempo, dovrà il ſoſtegno reſtar aperto per laſciar correre liberamente l'acqua.

VII.

GLi ſgarbi, o tagliamenti dell' Erbe, ſaranno diſtinti nel modo, che ſegue.

Le Fontane originarie del Tartaro, e l' alveo dello ſteſſo Fiume fino al Mulino Brugnol, come pure le Fontane ori-

ginarie del Tartarello d' Iſola alta, ed il ſuo alveo fino al Mulin Guerrier, le fontane originarie, e l' alveo del Tione ſino alla Torre ſtorta di Nogarole, ſaranno rimondati due volte all' anno, cioè ne' meſi d' Aprile, e di Giugno. Tutto il reſto dell'alveo del Tartaro fino alla Borgheſana, il reſto dell'alveo del Tartarello d Iſola alta, 'e del Tione, e tutta la Graicella, e tutto il Tartarello d'Iſola della Scala, e tutto il Tartarello d' Oſtiglia ſaranno ſgarbati quattro volte all'anno, cioè la prima dentro il meſe di Aprile, la ſeconda dentro il Maggio, la terza dentro il Giugno, e la quarta dentro il Luglio, tagliando tanto ſul fondo, che lungo le rive, e graffionando in debita diſtanza l' erbe ſopra le medeſime.

VIII.

SAranno proibite per ſempre le arellate per tutta l' eſtenſione del Tartaro, e de' ſuoi Influenti Tartarello d' Iſola alta, Graicella, Piganto, Tartarello d' Iſola della Scala, tutti Veroneſi, e del Tione per la maggior parte anch' eſſo Veroneſe, e della Molinella, e del Tartarello d' Oſtiglia tutti Mantovani, e ſi provvederà dalla Commiſſione alle peſche colle ſole reti, ed arti nel modo che ſarà creduto proprio.

IX.

CRediamo del dover noſtro di riverentemente ricordare, che gli Eccellentiſſimi Commiſſarj, ciaſcuno ne' riſpettivi Stati, faccia rinnovare gli ordini, o ſien Proclami, che commettono la pronta eſecuzione dei debiti provvedimenti alla regolazione delle acque ſuddette.

La

X.

LA roſta o ſtuppa, che ſi fa nella Fraſca, Territorio Veroneſe, e quella, che ſi fa nel Buſatello Canal diviſorio, e l'altra del Cavo Nuovo, Territorio Mantovano, oſiamo ricordare, che ſieno levate per laſciar libero il corſo alle acque, eccettuata quella parte, che poteſſe occorrere per le Riſare, che ſaranno approvate, e ciò mediante i ſoſtegni da dichiararſi dalla Commiſſione.

X I.

SI proibirà, che nell' avvenire non ſi facciano nuove derivazioni dal Tartaro, e detti ſuoi Influenti, e Tartarello d'Oſtiglia, nè poſſano cambiarſi gli Alvei dei ſuddetti, come pure che non ſi facciano eſcavazioni di nuove fontane tanto nel Veroneſe, che nel Mantovano, ſe non in diſtanza di pertiche 50. dal Tartaro, e da' detti ſuoi Influenti.

X I I.

TRoviamo neceſſario, che lavorino i due Mulini, il primo ſpettante al Marcheſe Canoſſa nel Tione detto il Mulin di ſopra, e l'altro ſpettante al Monte di Pietà di Mantova nella Molinella detto il Molinello; ma in queſti ſi doverà conſervare il ſolo livello neceſſario per la macinatura da prefiggerſi dagl' Ingegneri, che ſaranno deſtinati alla eſecuzione, e tutto il ſoprappiù delle acque dovrà ſcorrere per il vaſo morto, e non potrà farſi ritenzione, nè diverſione veruna in uſo diverſo dalla Macina, ſotto quella pena, che ſarà determinata dalla Commiſſione.

XIII.

SI regoleranno inoltre le bocche della Molinella a proporzione dell'uso da specificarsi, e si regoleranno le bocche delle Seriole particolari della fossa di Pozzolo, e sarà pure proibita ogni nuova concessione di acqua della Molinella medesima.

XIV.

RIcordiamo umilmente, che ambidue i Principi di concerto facciano rimostranze affinchè sieno levati gl' impedimenti del Tartaro Inferiore non lungi dallo sbocco di detto Fiume nel Canal Bianco, o Castagnaro, cioè da Trecenta in giù, a motivo del rigurgito non naturale, che da tali impedimenti manuffatti, ed artifizioſi nasce a pregiudicio indebito del Paese superiore, i quali impedimenti consistono in Roste, e Mulini, che sono in esso Tartaro piantati, e mantenuti dai Ferraresi.

Antonio Maria Azalini Prefetto generale alle acque Mantovane.

Antonio Giuseppe Rossi Matematico Veneto.

Qui cade il disegno del Fiume Tartaro marcato lettera

B

Limi-

C

Limitazione delle Risare Mantovane stabilita dalla Commissione.

Campi.

Marchese Cavriani per l'Agnella oltre la sua ragione per le acque della Molinella. n. 500.

Conte Zanardi per la Corte di Ponte Molino. - - - - - - - n. 704.

Marchese Strozzi, e Sordi per le Gazine n. 407.

Co: Beccaguti, Giusti, e Verità. - - - - - n. 440.

Nobile Valier per la Mazzagatta. - - n. 700.

Co: Pietro Emilj per le Risare di Villimpenta. - - - - - - n. 105.

n. 2856.

Limitazione delle Risare Veronesi.

Campi.

Conti Orti Giusti di Vigasio. - - - - - n. 61.

Conte Schioppo. n. 55.

Conte Emilj. - - n. 50.

Conte Cosmi. - - n. 243.

N. H. Co; Valmarana. - - - - - - n. 352.

N. H. Cavalli - n. 60.

Conti Montanari n. 350.

Conti Giusti da Gazo - - - - - - n. 400.

Padri di Roncanova n. 350

N. H. Basadonna n. 400.

Co: Cevola - - - n. 35.

Co: Ravignani - - n. 28.

Abazia di S. Zeno n. 200.

Da disporsi ad uso de' Veronesi. - - - n. 600.

n. 3184.

RISTRETTO.

Mantovani n. 2856.
Veronesi n. 3184.

n. 6040.

BELTRAME CRISTIANI. PIETRO CORER.

D

Locatio Piſcatus facta per Nobilem Dominum Comitem Franciſcum Zanardi de Virgiliana, Reverendiſſimo Patri Abbati Sanctæ Mariæ in Organo Veronæ, uti Juriſdicenti de Roncanova.

IN Chriſti nomine Amen. Anno ab ejuſdem nativitate milleſimo ſeptingenteſimo quinquageſimo ſecundo Indictione XV. Imperante Auguſtiſſimo D. D. Franciſco Stephano Primo, ac Regnante Invictiſſima D. D. Maria Thereſia Auſtriaca ejus Conjuge Romanorum Imperatrice, Regina Hungariæ,Bohemiæ,&c., Duciſſa Mantuæ,Domina Noſtra,die vero Veneris decima quarta Aprilis de ſerò poſt ſalutationem Angelicam, accenſis luminibus opportunis, atque in Palatio Domini Marchionis Benedicti Surdi ſiti in contrata Foſſæ Navigabilis Hoſtiliæ Ducatus Mantuæ, præſentibus Domino Comite Ludovico Pelliceli filio q. Domini Antonij, qui de cognitione in forma juravit, Domino Antonio Avigni filio olim Domini Diomedis, & Domino Locumtenente Fauſto Iſalberti q. Domini Capitanei Joſeph, Teſtibus Mantuanis Hoſtiliæ prædictæ adhibitis.

Eſſendo nate queſtioni fra gli Utenti Mantovani, e Veroneſi intorno i titoli loro competenti per la Peſca nel Tartaro nel ſito ove ſcorre intermedio fra li due Territorj, ed intorno all'eſtenſione di detti Titoli, e modalità da eſercitarſi, le quali queſtioni avendo intereſſato li riſpettivi Sovrani, ne era ſucceduto l'inconveniente a comune pregiudizio, che più non peſcavano, nè gli uni, nè gli altri per gli impedimenti, che ſi opponevano dalli due Territorj,hanno percio conoſciuto eſſere di loro convenienza di venire fra di loro per le private riſpettive ragioni ad un' amichevole intel-

telligenza, che provveda alla loro vicendevole indennità, ſenza aver conſeguenza, nè fare ſtato per la ſuperiorità Territoriale. Quindi dopo aver trattato, hanno concluſo, locchè reſta eſpreſſo nel ſeguente Iſtrumento di locazione.

Quivi dunque il Nobile Sign. Co: Franceſco Zanardi di Virgiliana, del fu Nob. Sig. Co: Pietro, per ſe, e per i di lui Succeſſori, e tutti li chiamati nell'Inveſtitura fattagli dalla Camera Arciducale d'Inſpruch, e ſinchè durerà la detta Inveſtitura, a titolo di mero, e ſemplice affitto, ha dato, conceduto, ed affittato.

Al Reverendiſs. Padre D. Celſo Avanzi Abate di Santa Maria in Organo di Verona, qual Giuſdicente di Roncanova, preſente, e che accetta, tanto a nome ſuo proprio, che per i di lui Succeſſori, per i quali promette di far obbligare in forma valida per tutto l'anno corrente il Capitolo del ſuo Moniſtero.

Tutte le ragioni a lui Sign. Co: Zanardi competenti, e che poſſono competergli di peſcare nell'acqua viva del detto Fiume Tartaro a norma della ſua Inveſtitura feudale, alla quale &c., alla riſerva però della ſola porzione poſta nel fronte de' Beni di detto Signor Co: ſituata in vicinanza di Ponte Molino per uſo, e comodo di detto Cavaliere, e ſuoi Succeſſori, e che vicendevolmente il Padre Abate a nome ſuo proprio, e per i ſuoi Succeſſori, come ſopra, cede collo ſteſſo titolo di locazione a favore dello ſteſſo Sign. Co:, e ſuoi diſcendenti chiamati al poſſeſſo di detti Beni in conformità della ſuenunciata Inveſtitura feudale, le ragioni, che al ſuo Moniſtero competono di peſcare in detta fronte per il tratto di pertiche 80. di quà, ed altre 80. pertiche di là del Forte di Ponte Molino, compreſo nell'affitto anche il fronte di detto ſito, e che l'uſo competente ai detti Padri nel detto Tratto affittato, come ſopra, al detto Sign. Co: Zanardi, cede in parte della penſione dovuta al detto Sig. Co: per l'af-

fitto, ch'egli reciprocamente fa delle dette ſue ragioni a detto Moniſtero.

Pagherà dunque detto Padre Abate, che tanto promette anche per i ſuoi ſucceſſori, come ſopra, annualmente al Sign. Co: Zanardi, e ſuoi ſucceſſori, Filippi trenta per compimento della Penſione, o ſia affitto, così frà le dette parti accordato, e il primo pagamento ſeguirà alla metà del venturo Maggio.

Reſta anche convenuto, che in detti affitti riſpettivi, e reciprochi ſia compreſo il Gius di tagliar canne, ed ogni altro genere di virgulti, che naſceranno nell' Iſole nate, o da naſcere in detto Fiume, in maniera che le parti ſuddette per riſpettiva particolare riſerva potranno far tagliar le Canne, e Ceſpugli nati, e che naſceranno nelle riſpettive reſtare, formate, o da formarſi, a proporzione della manutenzione, o ſia corſo del Fiume, ogni uno dal proprio lato.

Non potrà nè il Signor Co: Zanardi, nè il detto Padre Abate, meno i ſuoi Succeſſori far peſcare nelle ſuddette ragioni riſpettivamente affittate in detto Fiume, ſe non con le Reti, ed arti, per eſſere ſtato da' Superiori riſpettivi vietata la peſca colle arellate.

Siccome detta Penſione, o ſia detto annuo affitto, di Filippi trenta doverà da eſſo Padre Abate, e così da' ſuoi Succeſſori eſſere pagato anticipatamente di anno in anno all' Agente di detto Signor Conte a Ponte Molino; così mancando detto Padre Abate, e ſuoi ſucceſſori, dal pagamento della detta anticipazione per tre Meſi dopo la ſcadenza della medeſima, s' intenderà ſciolto il preſente contratto, e potrà detto Cavaliere eſercire la detta Peſca a tenore del ſuo titolo.

Il detto Signor Conte Zanardi ſi obbliga, oltre l' evizione generale di mantenere, e difendere detto affitto da qualunque pretenſione di chiunque altro Conceſſionario

Man-

Mantovano, che pretendeſſe avere ragione in detta Peſca; e viceverſa il Padre Abate la manutenzione del Contratto corriſpondente a detta promeſſa generale.

Quæ omnia, & ſingula ſupraſcripta, & in præſenti Inſtrumento contenta, & appoſita dictæ Partes contrahentes per ſe ſe, & hæredes, ac ſucceſſores ſuos reſpectivè ſibi ipſis ad invicem ſtipulantibus, & acceptantibus promiſerunt, & promittunt firma, rata, & grata habere, attendere. & obſervare, illiſque non contravenire quovis ſub prætextu juris, vel facti ſub pœna dupli, & ſub reffectione omnium damnorum, intereſſe, & expenſarum, & ſub obbligatione reddituum Monaſterij dicti Patris Abbatis, & bonorum reſpectivè præſentium, & futurorum dicti Domini Comitis Zanardi.

Nec non ſincerè, fideliter, & prorſus inviolabiliter omnia, & ſingula prædicta attendere, & obſervare promiſerunt ſub vi præſentis clauſulæ vim Juramenti habentis, certificati a me, & prout diſponit Marchionale Mantuæ Edictum.

L.S. *Ego Felix Caſetti Olim Domini Caroli, Civis Mantuanus, publicus Imperiali auctoritate Notarius Mantuæ Collegiatus, de ſupraſcripto Inſtrumento locationis rogatus extiti, in cujus fidem me ſubſcripſi, & ſolito meo Tabellionatus ſigno, ſignavi.*

DICHIARAZIONI AL SUDDETTO TRATTATO.

ESſendoſi uniti nell'infraſcritto luogo per riaſſumere i Congreſſi intorno le vertenze Territoriali fra li Stati Veneti, e la Lombardia Auſtriaca gl' Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Commiſſarj Plenipotenziarj di S. M. L'IMPERATRICE REGINA Ducheſſa di Milano, Mantova ec., e della SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA, cioè per la parte di S. M. l'Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Sign.Co: Criſtiani, Signor di Ravarano, Caſola, e Caſa Salvatica, Conſigliere Intimo Attuale di Stato delle L.L. M.M. Imperiali, Generale Sopraintendente delle Regie Poſte in Italia, Gran Cancelliere per S. M. nella Lombardia Auſtriaca, e ſuo V. Governatore di Mantova, Bozolo, e Sabioneta, ed in queſta parte in virtù della Plenipotenza già cambiata in Originale nel Congreſſo d' Oſtiglia coll' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor Pietro Corer Senatore, Savio del Conſiglio, Commiſſario Plenipotenziario Veneto a detto Congreſſo (ora Ambaſciatore alle L.L. M.M. Imperiali) e Predeceſſore in detta Commiſſione; e per la Sereniſſima Repubblica di Venezia, l' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor Cav. Franceſco Moroſini 2.° fu Ambaſciator alle Corti di Madrid, e Parigi, eletto Savio del Conſiglio, Commiſſario a' Confini, e Miniſtro Plenipotenziario per dette vertenze, in virtù della Plenipotenza paſſata in Originale a detto Miniſtro Auſtriaco, e da regiſtrarſi entrambe dette Plenipotenze a cautela a' piedi delle preſenti, hanno li detti Signori Commiſſarj riaſſunto l' eſame di tutte le Modalità, Miſure, ed Operazioni riſervate nel Trattato di Oſtiglia agl' Ingegneri poſteriormente alle ratifiche, e conoſciuto neceſſario per togliere qualunque incertezza all' atto dell' eſecuzione, che dette Operazioni compreſe nel

Trat-

Trattato ſuddetto diſinitivo del Tartaro del dì 20. Aprile 1752. ſiano tutte dichiarate dalla Commiſſione, e confirmate da' Principi con una ſteſſa ratifica; come pure che per l'iſteſſo fine di troncare le conteſtazioni inſorte per rapporto allo ſgarbamento, e prevenire l'inſorgenza di qualunque nuovo diſparere ſia data norma fiſſa alli futuri ſgarbamenti per la parte, che potrà fiſicamente regolarſi, prevalendoſi delle diligenze fatte dalli due Ingegneri poſteriormente alla ſignatura del Trattato, ſono perciò venuti in dichiarare, e convenire in tutto, come in appreſſo.

I.

ESſendoſi convenuto in detto Trattato, che debbano di preſente, e nel tratto ſucceſſivo eſcavarſi il Tartaro, e ſuoi Influenti enunciati nell'Articolo primo di detto Trattato, relativamente alla perizia ivi regiſtrata dagl' Ingegneri ſuddetti, che l'eſcavazione debba eſſer fatta a buon fondo, ed a buona ripa: così per prevenire ogni diſparere ſopra la quantità, ed altezza di tali eſcavazioni, coerentemente al ſentimento di detti Periti, dichiara la Commiſſione, che l'eſcavazione della materia eſtranea, denominata di *depoſizione*, ſarà due piedi Veroneſi in profondità ragguagliata, eccettuandoſi però dalle eſcavazioni ſuddette la Molinella, la quale doverà ſolo eſſer eſpurgata, e rimondata.

II.

ESſendo pure in detto Trattato ſtata proibita all'Articolo terzo ogni nuova conceſſione d' acque del Tartaro, e ſuoi Influenti, sì dall'una, che dall'altra parte, ſi dichiara eſſere ſtata mente della Commiſſione coerentemente al parere di detti Ingegneri accoppiato a detto Trattato che la detta proibizione non comprenda la diſponibilità degli

altri

altri Fiumi, Torrenti, Colatori, e Fontane, che ſcorrono nell' uno, e nell'altro Dominio, purchè le dette Fontane, come ſopra, non ſiano più vicine di pertiche 50. al Tartaro, e a' ſuoi Influenti, poichè eſſendovi vicinanza maggiore, tanto ſul Veroneſe, che ſul Mantovano, ſono dette Fontane ſtate conſiderate, e doveranno in avvenire conſiderarſi, come abuſive, e indiſtintamente otturarſi, o impedirſi, come tendenti a divertire l' acque da detto Fiume, e ſuoi Influenti, e così capaci di deludere il temperamento principale addotatoſi nel riferito Trattato, e diminuire il corpo delle acque, che fu la baſe della diſtribuzione accordataſi per li riſpettivi Utenti. Si crede in oltre abbiſognare di ſpiegazione la parola d' *Intereſſati*, che ſi ritrova alla fine dello ſteſſo Capitolo terzo, col dichiararſi, come ſi dichiara, che all'effetto, a cui ivi ſono gl'*Intereſſati* nominati, debbano avere, oltre l'intereſſe, anche *l'incarico particolare da' Superiori*.

III.

LE conteſtazioni, e gl' inconvenienti occorſi nel primo ſgarbamento ſeguito in Maggio 1752., e li nuovi rilievi ſuggeriti dalla pratica, e dall' eſperienza, obbligarono l'antecedente Commiſsione a far ſoſpendere gli ulteriori, ſino a tanto, che ſi foſſe meglio appurato il fatto, e regolata la modalità neceſſaria a non render eluſoria la provvida maſsima addotata in detto Trattato, e da ſeguirſi anche nel preſente in un modo equivalente: quindi di mente del Signor Co: Criſtiani, e del Signor Pietro Corer, componenti l'antecedente Commiſsione ſuddetta, fu tenuto dalli due Ingegneri un Congreſſo in Oſtiglia cogl' Intereſſati dell'uno, e dell' altro Dominio, e cogli Utenti Superiori, ed Inferiori per conciliare le riſpettive occorrenze, e fu nello ſteſſo Congreſſo di comune conſenſo riconoſciuto, che per ſoſtene-

ſtenere le Acque a beneficio de' Superiori, in modo che entri nelle loro bocche irrigatorie, ſuperiori all'Alveo Orizontale del Fiume, la riſpettiva ragione di acqua ſenza pregiudizio degl' Inferiori, non ſolamente non è praticabile l'indiſtinto ſgarbamento del Tartaro dalli Mulini di Gazo, ſino al Baſtione di S. Michele, e del Tartarello d' Oſtiglia; ma ancora è neceſſario laſciare nella bocca di detto Tartarello, e in diverſi altri luoghi del Tartaro dirimpetto alle dette bocche Superiori alcuni tratti ſenza ſgarbarli per la riſpettiva eſtenſione ſpiegata nella Relazione A.

Si approva dunque dalla Commiſſione la detta Relazione A., e ſi appunta che debba eſeguirſi, come ſe foſſe inſerita di parola in parola nella Convenzione preſente, aggiungendo, che per aſſicurarſi della eſatta eſecuzione nel modo conforme a detto nuovo regolamento, ſi laſci agli Utenti Mantovani la cura di ſgarbare il piccolo tratto marcato nel diſſegno C. dal numero 1. ſino al numero 2., come ſituato dirimpetto a' ſiti, che, per il loro particolar intereſſe, devono eſſer parte ſgarbati, e parte non ſgarbati; e che per il reſto del Tartaro dalli Mulini ſuddetti di Gazo, ſino al Baſtione di S. Michel continuino li Veroneſi a ſgarbare nel modo accordato in detto Trattato, ma per via di operarj pagati, e non più per via di comande a' Comuni, e ſotto la direzione del Prefetto *pro tempore* alle acque Veroneſi, ed alle acque Mantovane, il quale unitamente all'altro doverà ſopraintendere a' detti ſgarbamenti per prevenire il diſordine, in vece di curarlo dopo che foſſe ſucceduto, adeſſo che ſi è ſcoperto colli detti eſperimenti poter divenire irreparabile per alcuno degli Utenti, quando foſſe traſcurata l'eſattezza delle accennate modalità eſenzialmente neceſſarie all' indennità degli Utenti ſuperiori, ed inferiori.

Mediante dunque un tale intervento, reſta ſupplita per equivalente la viſita, ch'eraſi riſerbata al detto Prefetto

delle

delle acque Mantovane dopo lo ſgarbamento, a cui prima non interveniva, e dovendo queſta in conſeguenza ceſſare, ſarà ſua cura d' intenderſi ne' tempi proporzionati con quello di Verona per conciliare l' eſecuzione de' ſgarbamenti ſuddetti, e di prevenire le opportune diligenze dalla parte di Mantova, affinchè non s' incontri da quel lato alcuna oppoſizione all' operazione ſuddetta; come ſarà cura del Prefetto delle acque Veroneſi di fare altrettanto dal canto ſuo, e di tener provviſto il numero di Operarj occorrente a detto ſgarbamento. Il reſto degl' Influenti Mantovani, e del Tartarello d' Oſtiglia, che ſcorre ſul Territorio di Mantova (dedotta la porzione, che non deve ſgarbarſi) ſarà ſgarbato da' ſoli Mantovani ſenza ingerenza del Prefetto di Verona, il quale non averà altro diritto, che di ſovraintendere a che non ſi ſgarbi la porzione di detto Tartarello, che, come ſopra, non deve ſgarbarſi; come il Prefetto di Mantova viceverſa nel Territorio Veroneſe non averà altro diritto, che di ſovraintendere a che ſia ſgarbata la porzione, che deve ſgarbarſi dalli Mulini di Gazo ſino al Buſatello, oltre la ſovraintendenza unita, che averanno ambidue d' accordo ſopra lo ſgarbamento del Tartaro nel ſito intermedio alli due Dominj, come ſopra, ed il reſto de' ſgarbamenti, tanto del Tartaro ſuperiore, come de' ſuoi Influenti, ove ſcorrono d'ambi i lati nel Territorio Veroneſe, ſi farà effettuare dal ſolo Prefetto delle acque Veroneſi, ſenza ingerenza alcuna di quello di Mantova, ſecondo la mente, e ſpirito di detto Trattato definitivo.

I V.

RElativamente poi all' Articolo penultimo dello ſteſſo Trattato riguardante le convenzioni 1548., e 1599. ha conoſciuto la Commiſſione, che, a norma dell' Articolo nono delle medeſime Convenzioni, compette a' Veroneſi il dirit-

diritto di formare uno Sperone all' imboccatura della Foſſetta Mantovana, ad oggetto, che ſcorrendo l'acque ſuperflue nel Pò per la Chiavica d'Oſtiglia ſia divertita la ſoverchia gonfiezza del Tartaro, come pregiudiziale a' Veneti Territorj inferiori; e perciò ſi dichiara, che ſia permeſſo a' detti Veroneſi di fare detto Sperone nel modo progettato concordemente da' detti Ingegneri nella Relazione B, e riſultante dal Diſegno D. alle medeſime unito; ben inteſo, che la detta opera ſi faccia a ſpeſe de' Veroneſi ſuddetti, e ſotto la direzione del Prefetto delle acque Mantovane a norma di detto Diſegno, e che la manutenzione rimanga perpetuamente a carico degli ſteſſi Veroneſi.

V.

Eſſendo all' occaſione del Congreſſo d' Oſtiglia ſeguita una Convenzione fra i Padri di Ronca Nova, ed il Co: Franceſco Zanardi per rapporto alla Peſca nel Tartaro per il tratto, che ſcorre intermedio fra li due Dominj, in vigor della quale gli accennati Padri di Ronca Nova ſi erano obbligati di pagare al medeſimo annualmente Filippi trenta per le ragioni private da detto Cavaliere affittate al detto Monaſtero, e ſpiegate nell'Iſtrumento di locazione delli 14. Aprile 1752., riveduto, ed approvato in detto Congreſſo ſenza conſeguenza per la Giuriſdizione Territoriale in pregiudizio dell'uno, o dell'altro Dominio, ſi è poſteriormente riconoſciuto, che avendoſi il detto Co: Zanardi riſervato un tratto di detto Fiume per la detta Peſca, non rimane affatto troncata l'occaſione a nuove conteſtazioni, ſi riſpetto ai Confini de' riſpettivi tratti, che relativamente alla modalità dell' uſo de' riſpettivi diritti, di modochè le parti medeſime ſono venute nell'amichevole ſentimento di togliere detta promiſcuità, e rilaſciare ad una ſola l'intiera Peſca, mediante

il correſpettivo pagamento all'altra, ed in conſeguenza, che all'iſteſſo titolo di mero, e ſemplice affitto il Moniſtero in nome degl' intereſſati Veroneſi, o Veneti, conceda, ed affitti a detto Co: Franceſco Zanardi, ſuoi Eredi, e Succeſſori li diritti competenti tanto al Monaſtero, quanto ai detti Intereſſati, e che egli per ſe, ſuoi Eredi, e Succeſſori, come ſopra, ſi obblighi di pagare annualmente al più volte nominato Moniſtero la penſione in ſomma eguale di Filippi trenta annui, e che mediante detto annuo pagamento rimanga a lui ſolo, e ſuoi Eredi, come ſopra, la ragion di peſcare in detto tratto del Fiume intermedio fra li due Dominj a titolo ſempre di ſemplice locazione. come ſopra, con l' uſo però delle ſole arti, e reti alla forma dell'Articolo nono di detto Trattato. Quindi trovando la Commiſſione più competente la detta nuova idea, e più addatata a prevenire nuovi torbidi, l' ha pienamente approvata, ritenuta ſempre la già detta preſervativa delle ragioni Territoriali dell' uno, e dell'altro Dominio.

VI.

APprovando finalmente la Commiſſione il parere degl' Ingegneri nella detta Relazione B. per li reſtanti punti della loro iſpezione, è venuta in dichiarare, che relativamente all'Articolo terzo di detto Trattato ſi facciano in Marzo dell'anno proſſimo da' medeſimi, chiamati gl' Intereſſati, le opportune viſite delle Bocche da modularſi, e ne riferiſcano il riſultato per la ſucceſſiva eſecuzione.

VII.

LE dette Dichiarazioni doveranno conſiderarſi come parte dell' enunciato Trattato de' 20. Aprile, ed avere

re l' istessa forza, come se vi fossero state di parola in parola inserite, e ricaderanno sotto le ratifiche del medesimo Trattato, e spedite che siano, si daranno dalla Commissione gli ordini corrispondenti agl' Ingegneri per mandarle immediatamente ad esecuzione.

Roveredo li 9. Giugno 1753.

BELTRAME CRISTIANI. L. ✻ S.

FRANCESCO MOROSINI 2.° CAV. L. ✻ S.

Plenipotenza di Sua Maestà l' Imperatrice Regina.

NOS MARIA THERESIA

Dei gratia Romanorum Imperatrix, ac Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Sclavoniæque, &c. Regina, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Stiriæ, Carinthiæ, Carniolæ, Mantuæ, Parmæ, & Placentiæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ, Gheldriæ, VVitembergiæ, superioris, & inferioris Silesiæ, Princeps Sveviæ, ac Transilvaniæ, &c. Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviæ, Moraviæ, superioris, & inferioris Lusatiæ, Comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis, Feretis, Kiburgii, Goritiæ, Gradiscæ, &c. Arteſiæ, Comes Namurci, Domina Marchiæ, Sclavoniæ, Portus Naonis, Salinarum, & Mechliniæ, &c. Lotharingiæ, & Barri Dux, Magna Dux Hetruriæ &c., &c.

Notum, testatumque vigore præsentium facimus. Cum Nobis præcipuè curæ cordique sit, cum vicinis Principibus exactam amicitiam servare, & quæ mutuis commodis promovendis apta sunt, quantum penes Nos est, asserere, idcirco confisæ plurimum solerti industriæ, & prudentiæ Viri Magnifici, Fidelis, Nobis dilecti Beltrami Conte

Criſtiani, Dynaſtæ Roverani, Noſtri Conſiliarii Status actualis Intimi, Magni Inſubriæ Noſtræ Cancellarii, nec non Supremi pro Curſu publico delegati, Ducatuſque Noſtri Mantuani Pro-Præfecti, eundem plena facultate munire conſtituimus, ſicuti vigore præſentium munimus, ut cum Reipublicæ Venetæ ad idipſum denominandis Miniſtris, aut denominando Miniſtro, plena pariter facultate munitis, aut munito deſuper Noſtro Nomine conferre, & quæ è re viſa fuerint, concludere, ac ſignare, æquè liberè poſſit, & valeat, ac ſi Nos metipſæ præſentes eadem perageremus, concluderemus, ac ſignaremus. Verbo Cęſareo Regio Archiducali ſpondentes, Nos quæcumque præfatus Noſter Miniſter Plenipotentiarius ita egerit, concluſerit, atque ſignaverit, rata, grata, acceptaque habituras, ac Ratihabitionis Noſtræ Inſtrumenta in tempore convento extradituras eſſe. In quorum fidem, majuſque robur præſentes Plenipotentiarum Tabulas propria manu ſubſcripſimus, Sigilloque Noſtro pendente firmari juſſimus.

Datum in Civitate Noſtra Viennæ die 29. Octobris Anno Domini 1750., Regnorum Noſtrorum undecimo.

Firmat. MARIA THERESIA.

C. Comes ab Ulfeld.

Ad mandatum Sacræ Ceſareæ, Regiæque Majeſtatis proprium ¦ JOH: CRISTHOPHORUS BARTESTEIN ¦ Plenipotentiarum Tabulæ pro Beltramo Conte Criſtiani cum Reipublicæ Venetæ Miniſtris tractandi,

Concordat cum Originali.

Ple-

Plenipotenza della Sereniſſima Repubblica.

FRANCISCUS LAUREDANO DEI GRATIA DUX VENETIARUM, &c.

Eſſendo in varj tempi per occaſione de' Confini nate non poche differenze tra i ſudditi della Sereniſſima Caſa d' Auſtria, e quei della SIGNORIA Noſtra, e perciò eſſendo ſeguiti varj ſconcerti, ed incomodi tra' Popoli confinanti con moleſtie de' Principi. Noi abbiamo ſempre nutrito, e dimoſtrato vera, e ſincera propenſione per togliere di mezzo tutti gl'inconvenienti. Fu a tal riguardo con ottimo conſiglio propoſto, e convenuto d'eleggere, e ſpedir Commiſſarj, i quali tolgano intieramente qualunque differenza, e diſcontento a cagion de' Confini, e già ne ſono aperti i Congreſſi per quelli, che riguardano, e che ſono relativi alla Lombardia, Friuli, ed Iſtria.

Avendo pure la Sacra Ceſarea Real Maeſtà dell' IMPERATRICE REGINA d' Ungheria, e di Boemia MARIA TERESA eletto in ſuo Commiſſario il Signor Co: Beltrame Criſtiani ſuo Intimo Attual Conſigliere di Stato, e ſuo Ve Governatore di Mantova, e Gran Cancelliere di Milano. Noi pure coſtituimo col tenor delle preſenti, e facciamo Commiſſario il Dilettiſſimo Nob. Noſtro Signor Franceſco Moroſini 2.° Cav., eletto Savio del Conſiglio, il quale aſſieme col ſuddetto Commiſſario della Maeſtà dell'IMPERATRICE REGINA MARIA TERESA debba, come ſi è detto, definire, e concludere le differenze ai Confini riſpettivi d'Italia, coſicchè ſiano riconoſciuti, e confermati i legittimi poſſeſſi, e giudicj, e le Tranſazioni in queſta materia per l'addietro giuridicamente ſeguite, ed approvate.

In caſo però, che ſiano adotte legittime, e fondate eccezioni poſſa ogni coſa concludere, e definire *ex æquo, & bono*,

ſicchè ſieno levate tutte le occaſioni di ulteriori differenze per la cauſa ſopradetta de' Confini, riſervata però tanto per parte della Maeſtà dell' IMPERATRICE REGINA, quanto della SIGNORIA Noſtra la ratificazione di tutto quello, che in qual ſi ſia capo veniſſe da' Commiſſarj concluſo, e ſtabilito, ſoſpeſa intanto ogni moleſtia, e novità fra' Confinanti. Acciochè poi il convenuto d'accordo fra i Commiſſarj, concluſo, ed approvato da' riſpettivi Principi, abbia il pieno ſuo effetto, diamo al ſuddetto Commiſſario Noſtro facoltà di ridurre ad intiera, ed effettiva eſecuzione le coſe convenute, e di accordare, e poner termini per Confine, che ſiano viſibili, e durevoli, a norma della condizione de' ſiti.

Datæ in Noſtro Ducali Palatio die XXVII. Januarij Indictione I. MDCCLII.

Michel Angelo Marino Segr.

A

E C C E L L E N Z E.

Oſtiglia 31. Luglio 1752.

ATteſe le controverſie, e reclami inſorti dopo il primo ſgarbamento eſeguito da Veroneſi nel Meſe di Maggio ſcorſo, e la ſoſpenſione degli ulteriori ſgarbamenti ordinata dalla Eccellentiſſima Commiſſione ſino ad ulteriore più pratica intelligenza, avendo avuto l' ordine dalla Commiſſione medeſima di portarſi ſopra luogo unitamente agl'Intereſſati per concertare un piano di ſgarbamento coe-

rente

rente allo ſpirito del Trattato d'Oſtiglia, ed alla indennità de' riſpettivi Utenti, ci ſiamo uniti in Oſtiglia co' principali dell'uno, e dell'altro Dominio, o ſuoi Procuratori; e per più giorni diſcuſſa a parte per parte la detta materia, ſi è riconoſciuto, che per il comune intereſſe degli Utenti dell' acque nel ſito, ove il Tartaro ſcorre intermedio fra i due Dominj, è neceſſario che in qualche parte del detto Fiume non ſi ſgarbi, ad effetto di trattenere l'acque nell' altezza neceſſaria per imboccarla in que' Canali, ne' quali le bocche, e terreni ſono più alti, che il fondo del Fiume per un tratto però, che ſerva alla giuſta ragione, ſenza trattenere una troppa quantità di acqua in pregiudizio degl' inferiori. Verificato adunque tal fatto col conſenſo unanime di eſſi, che gli ſgarbamenti dell'anno corrente ſoſpeſi, come ſopra, per detti inconvenienti, aveſſero a regolarſi, come ſi ſono poi regolati colla noſtra aſſiſtenza in comune ſenza ſconcerto, e ſenza doglianze d'alcuno nel modo ſeguente, che noi crederemmo poteſſe ſervire di regola anco per l' avvenire.

I.

CHe dalla bocca ultima delle tre bocche dell' Agnella ſpettante alli Signori Marcheſi Cavriani in giù nel Tartaro intermedio, come ſopra, per lo ſpazio d'ottanta pertiche Veroneſi, non ſi ſgarbi.

II.

CHe dal principio della Seriola Gazina ſpettante alle Famiglie Sordi, e Strozzi in giù nel Tartaro, non ſia ſgarbato per lo ſpazio di ſeſſanta pertiche Veroneſi.

III.

CHe dalla bocca di Ponte Molino detta Begon del Drago in giù nel Tartaro ſino a 25. pertiche Veroneſi al diſotto della bocca detta Begon del Lovo, cioè per lo ſpazio di pertiche quattrocento quindeci Veroneſi, non ſia ſgarbato.

IV.

CHe dal principio del Tartarello d' Oſtiglia, che deriva dal Tartaro, e ſcorre da ambi i lati nel Mantovano non ſi ſgarbi per lo ſpazio di cento venti pertiche Veroneſi in giù in eſſo Tartarello, cioè dalla lettera B a D dell' infraſcritto Diſegno ad effetto che reſti l'acque nel Tartaro a livello della detta bocca del Drago a benefizio degli Utenti Zanardi per la parte di Mantova, e del N. H. Baſadonna alla Borgheſana per la parte Veroneſe. e con tale diſpoſizione, non ſolamente ſarà aſsicurata la giuſta ragion di acqua degli Utenti nel Tartaro, ma ancora de' Conſorti Giuſti, Verità, e Beccaguti poſſeſſori delle Calandre, e del N. H. Valier per la Mazzagatta, ed in parte del Signor Co: Zanardi per altra parte della tenuta di Ponte Molino, tutti Utenti nel Tartarello d' Oſtiglia, ove ſcorre nel Mantovano.

V.

CHe in tutti gli altri ſiti del Tartaro, e del Tartarello abbia a ſgarbarſi quattro volte all'anno, cioè la prima nell' Aprile, la ſeconda nel Maggio, la terza nel Giugno, e la quarta nel Luglio, e che i detti riſpettivi tratti debbano eſſere a perpetua memoria diſtinti con pali, o altri

tri ſimili ſegni indicativi de' tratti, ove deve ſgarbarſi, e dove non deve ſgarbarſi, e che convenga fare lo ſgarbamento non più per via di comando alle Comunità, come ſi è praticato in detta prima volta, ma per mezzo di Operarj da pagarſi a giornata ſotto quella direzione, che ſarà ordinata dalla Commiſsione, e per meglio ſpiegare il piano ſuddetto diamo ingiunto il Diſegno de' ſiti, che cadono ſotto la maſsima degli ſgarbamenti ſuddetti, e che potrebbe finalmente convenire che nel picciolo tratto, che ſi ſtende in detto Diſegno da A. ſino a B., lo ſgarbamento ſi eſeguiſſe da' ſoli Mantovani a loro ſpeſe.

Queſto è quanto poſsiamo per ora aver l'onore di riferire all' E. E. V. V. ſopra l'antedetto Diſegno, formato dopo il noſtro particolare congreſſo tenuto in Oſtiglia, e ci raſſegnamo con profondo oſſequio.

Umiliſs. Oſsequioſiſs. Servitori.

Antonio Maria Azalini Prefetto. *Antonio Giuſeppe Roſſi Matematico Veneto.*

Qui cade il Diſegno degli ſgarbamenti marcato lettera

C

B

ECCELLENZE.

Marcaria 2. Settembre 1752.

AVendoci l'E E. V.V. comandato di determinare in preciſa miſura le modalità delle operazioni riſervate agl' Ingegneri nel Trattato d' Oſtiglia per eſſere eſeguite poſteriormente alle ratifiche, raſſegniamo umilmente quelle miſure, e modalità, che abbiamo preſentemente potuto determinare.

E per fiſſare l' eſcavazioni degli Alvei del Tartaro, e ſuoi Influenti ne' tronchi eſpreſsi nella ſcrittura preſentata all' Eccellentiſsima Commiſsione nell'Aprile paſſato, l' eſcavazione della materia eſtranea, detta di depoſizione, ſarà di due piedi Veroneſi in profondità, ragguagliata fra il Terreno baſſo, e l' alto da eſcavarſi, e con tal metodo, che da riva vecchia a riva vecchia non vi reſti terreno di depoſizione già fatta, nè pavera, nè canna, e l' eſcavazione ſi faccia dalla parte inferiore alla ſuperiore, e le ſoglie de' Mulini reſtino ſuperiori al fondo eſcavato all' altezza d' un piede Veroneſe.

Non così nella Molinella, la quale eſſendo ſolita d' aſciugarſi affatto, e nettarſi nel Marzo, non ſi farà in eſſa alcuna nuova eſcavazione, ma ſolamente ſi rimonderà, ed eſpurgherà nella ſuddetta ſtaggione.

Il Tartarello d' Oſtiglia ſarà eſcavato principiando dal fine della Seriola Mazzagatta ſino al Tartaro nella ſtabilita eſcavazione di due ſoli piedi, come negli altri Influenti Veroneſi.

Per determinare l'altezza del ſoſtegno ſtabile da farſi in

vece

vece della Roſta alla Borgheſana ſul Tartaro, preſe anticipatamente le neceſſarie livellazioni, e chiamati il di 29. Agoſto 1752., ed interrogati gli Utenti, fu concordemente ſtabilito, che l' altezza da darſi al ſoſtegno ſtabile foſſe la ſteſſa, che fu fiſſata per la Roſta piantata nell'Aprile di queſt' anno 1752., giacchè ſi ritrovavano corriſpondenti le preciſe livellazioni, e la ſperienza del reciproco vantaggio, che riſultava agli Utenti dalla giuſta altezza della Roſta ſuddetta. Però ſi fecero ſegni permanenti, ed inalterabili ne' tre Salici contigui, ed immediatamente inferiori al ſito della Roſta nell'Argine verſo il Mantovano tutti alla ſteſſa altezza orizontale, ſotto alla quale per oncie Veroneſi venticinque, e mezza doverà eſſer fiſſato il livello da darſi al diviſato ſoſtegno, coll' altre Regole preſcritte dall' Eccellentiſſima Commiſſione.

Intorno lo Sperone da farſi alla bocca della Foſſetta Mantovana nel ſuo principio alla Torre Rotta: Levato ſulla faccia del luogo nel dì 28., 29., 30. Agoſto 1752. in eſatta miſura, ed aſpetto il Diſegno, che comprenda parte della Foſſa navigabile, o ſia Naviglio d' Oſtiglia, e parte della Foſſetta Mantovana nel ſuo principio con altri accidenti opportuni de' luoghi, e ſiti adiacenti, ſi è ſtabilito, che la bocca della detta Foſſetta Mantovana, che da un argine all' altro fra canale aperto, e Valle con acqua, è di larghezza eſorbitante di piedi Veroneſi cento trentadue circa, ſia riſtretta per mezzo dello Sperone deſcritto, e ſegnato co' numeri roſſi 1, 2, 3, 4. nel Diſegno, che umilmente preſentiamo all'E. E. V. V., a ſoli piedi Veroneſi trenta. La fronte dello Sperone ſegnata co' numeri 1, 2., che reſtringe la bocca ſuddetta, è di larghezza piedi Veroneſi trentaſei, ed il fianco del ſuddetto Sperone, che riguarda la ſtrada d'Oſtiglia, è inclinato, e s' avanza verſo il detto Naviglio, come appariſce dalle preciſe miſure, e figura dell'eſibito Diſegno.

La

La baſe del detto Sperone appoggiata, e diſteſa lungo l'Argine ſiniſtro della Foſſetta è di piedi Veroneſi ſeſſanta in larghezza. L' opera ſarà, o di muro, o di Palizzate ad arbitrio de' Veroneſi, come pure l'altezza, ed il riſtauro della ſteſſa, allorchè veniſſe pregiudicata dal tempo, o da qualche altro accidente.

Dopo ciò reſterà da farſi la modulazione delle bocche, la quale non poſſiamo enunciare preſentemente come debba eſſer fatta, perchè le bocche medeſime, e ſpecialmente quelle della Molinella, e Foſſa di Pozzolo non poſſono eſattamente fiſſarſi prima del Marzo, tempo in cui s' aſciugano, ed eſpurgano i Canali, ed in cui le bocche ſono manifeſte, per poter giuſtamente ragguagliare la quantità dell'acqua al biſogno dei piani da adacquarſi, ſenza introduzione d' alcuna benchè menoma parte d' acqua di piu della ſolita, e della giuſta, che compete alle bocche ſuddette. Nello ſteſſo tempo ſi ſtabiliranno le preciſe regolazioni della Soglia del Molino Canoſſa nel Tione, detto il Molin di ſopra, e del Molinello nella Molinella, e della Soglia della Chiavica di Vacaldo, e conſiſtendo in ciò l' operazioni della noſtra inſpezione, e li regolamenti da darſi per parte noſtra per l' eſecuzione di detto Trattato, crediamo di aver con ciò evacuata la commiſsione generale, che ci hanno data l' E. E. V.V., a cui con profondo oſſequio ci raſſegniamo.

Umiliſs. Oſsequioſiſs Servitori

Antonio Maria Azalini Prefetto. *Antonio Giuſeppe Roſsi Matematico Veneto.*

Qui cade il Diſegno dello Sperone marcato lettera

D

Ratificato il presente Trattato per parte di
S. M. L'IMPERATRICE REGINA
il giorno de' 7. Luglio 1753.

e per parte della
SERENISSIMA REPUBBLICA
il giorno de' 7. Luglio 1753.

Seguì il Cambio delle Ratifiche in Vienna
il giorno de'

MISSIONE DA IRRIGARSI
GASTELLO
MANTOVANE
Campi
Valliva dell'Agnella del March.e Cavriani
Valliva di Ponte Molino del Co: Zanardi
Fontane Or
Valliva delle Gazzine delli March. Strozzi, e Sordi
della GR
Valliva delle Calandre Beccaguti Verità, e Giusti
Fontane Originarie
Valliva della Mazzagatta delli N.N.V.V. Valieri
del TARTARELLO
Arativa del Con: Pietro Emigli
Molin Bregnol
TARTA
TARTA
Rossetto indica le Risare Mantovane
Verde Canna indica le Risare Veronesi
Verde mostra il Confine Veronese
ne Originarie
TION
Mezzo
Torre Storta
Castello
Noga
R
Molino

MAPPA TOPOGRAFICA

DELINEATA PER ORDINE DELL' ECCMA COMMISSIONE

M D C C L I I

DOVE SI VEDE IN GIUSTA FIGURA, E MISURA ESATTAMENTE IL CORSO DEL FIUME TARTARO, E SUOI INFLUENTI TION, PIGANZO, TARTARELLO D'ISOLALTA, GRAICELLA, TARTARELLO D'OSTIGLIA, E MOLINELLA CON LE LORO FONTANE ORIGINARIE, E LE RISARE VERONESI, E MANTOVANE, E CHE S' IRRIGANO DA QUESTE ACQUE IL TUTTO DA NOI CONCORDEMENTE VERIFICATO, ED AUTENTICATO COLLA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE.

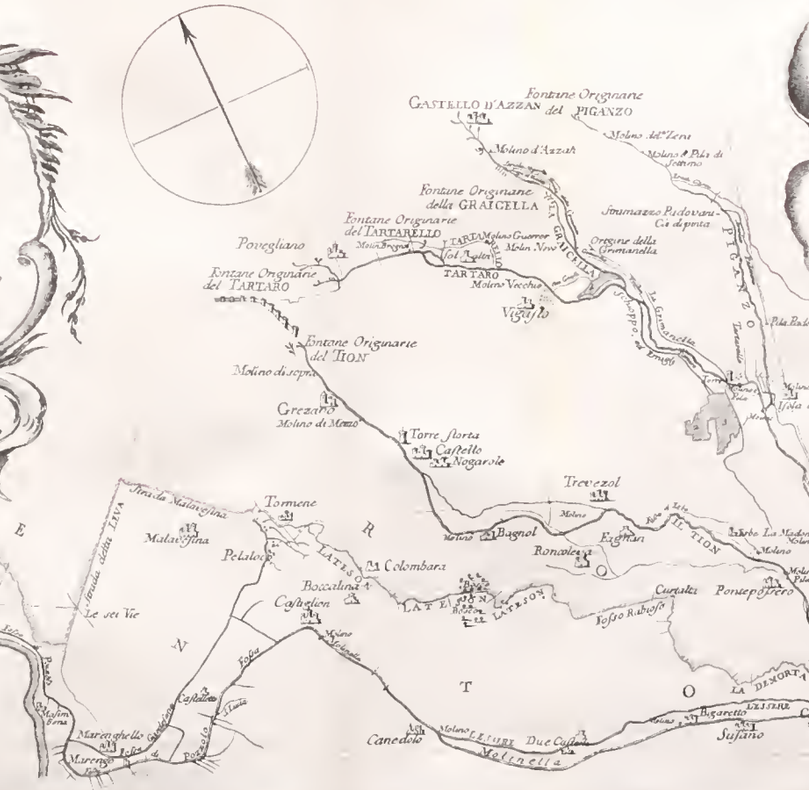
Fontane Originarie del PIGANZO
Castello d'Azzan
Molino d'Azzah
Fontane Originarie della GRAICELLA
Fontane Originarie del TARTARO
Fontane Originarie del TARTARELLO
Povegliano
Visgnolo
Fontane Originarie del TION
Molino di sopra
Grezzano
Molino di Mezzo
Torre Storta
Castello Nogarole
Trevezol
Tormene
Malavesina
Pelaloca
Bagnol
Colombara
Roncolevà
Boccalina
Castellion
Le sei Vie
Canedolo
Molinella
Due Castelli
Bigarello
Susano
Torre di Masin
Buonfermo
Pellegrina
Salionzole
Isola della Scala
Pontepoggiero
Borgoforte
Borghetina
Marcaria
Ostiglia
S. Pietro Valle
Villimpenta
Motta della Rata
Molinetto
Molinella
TARTARO
TARTARO VECCHIO
TARTARO NUOVO
LATESINA
DUCAL OSON
LA DESERTA
TIONE
TIONELLO
TIONCINO
TIONCELLO
TIONCELLA
TIONCELLINO
TIONCELLINA
TIONCELLINE
TIONCELLINI
TIONCELLINES
TIONCELLINESE
TIONCELLINESES
TIONCELLINESESE
TIONCELLINESESES
TIONCELLINESESESE
TIONCELLINESESESES
TIONCELLINESESESESE
TIONCELLINESESESESES
TIONCELLINESESESESESE
TIONCELLINESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES
TIONCELLINESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE
TIONCELLINES

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 102183461